



periodico bimestrale
dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di Siracusa
Spedizione in
Abb. postale 70%
Filiale di Siracusa
Anno XVI - N. 1
(n. 91 dalla fondazione)
Gennaio 2012

sommario

- 2 **N**otizie dall'Ordine
- 4 **R**esponsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi dall'amministratore
di Giuseppe Garro
- 6 **C**risi, banche, credito cooperativo e territorio
di Matteo Amato
- 10 **N**ovità in tema di riscossione, rateazioni e misure cautelari
di Massimo Conigliaro
- 14 **G**iurisprudenza tributaria
- 19 **A**gevolazioni alle Pmi turistiche
di Salvatore Amore
- 21 **A**rte e dintorni
di Giovanni Stella

Se Atene piange, Roma non può certo ridere

di Massimo Conigliaro

I recenti episodi di cronaca non possono lasciare indifferenti. In Italia, da più parti, contribuenti disperati hanno compiuto gesti inconsulti: qualcuno si è barricato negli uffici dell'Agenzia delle Entrate, altri hanno compiuto atti vandalici nei confronti di Equitalia, altri ancora hanno confezionato e spedito per posta pacchi bomba. Qualcuno, purtroppo, non ha retto e si è tolto la vita. Si tratta di gesti gravi, comunque li si guardi.

Cittadini in difficoltà nella vita di tutti i giorni, oberati da balzelli di ogni genere, non si sono sentiti tutelati ed hanno reagito oltre misura, prendendosi con altri cittadini, dipendenti dello Stato, che banalmente facevano il loro lavoro. La tensione e la conflittualità sociale è poi ulteriormente salita ed ha armato la mano di qualche sciagurato che è ricorso ad atti terroristici. Qualcuno invece ha ceduto, rinunciando al bene più prezioso.

Tutti atti esecrabili. Ho rinunciato a domandarmi di chi fosse la colpa (troppo dif-

ficile). Mi sono chiesto piuttosto cosa possiamo fare: interrogativo ugualmente difficile, ma doveroso. La grave crisi ed il cresciuto interesse dello Stato a riscuotere le imposte in un paese notoriamente poco incline all'obbligo fiscale, non possono costituire scusanti per nessuno. È vero che occorre sobrietà mista a rigore nell'attività di accertamento e riscossione: il diritto dello Stato non deve apparire un sopruso nei confronti del cittadino-contribuente. È pur vero però che anche noi professionisti possiamo fare la nostra parte. L'educazione fiscale dei contribuenti non è compito nostro (fa parte del senso civico di ciascuno), ma possiamo svolgere un'importante azione di moral suasion. La Grecia è lì di fronte a noi.

I conflitti sociali sono pericolosi e ciascuno deve dare il proprio contributo per spegnere le fiamme e non alimentare il fuoco. Altrimenti può divampare un incendio senza precedenti. La situazione è molto seria: tocca anche a noi fare responsabilmente qualcosa. Perché se Atene piange, Roma non può certo ridere.

Rilascio dei pareri di liquidazione a seguito dell'emanazione del D.L. 24/01/2012, n.1

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 (cd "decreto liberalizzazioni"), le Tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono state abrogate con decorrenza dal 25 gennaio.

Con riferimento agli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del sopra citato Decreto Legge, pur presentando la norma in esame una serie di dubbi interpretativi, nelle more della conversione in Legge, dell'emanazione di disposizioni transitorie ed in virtù del dettato dell'art.11 delle preleggi, il quale prevede che "la legge non dispone che per l'avvenire" e "non ha effetto retroattivo" il Consiglio Nazionale, con proprio parere datato 01/02/2012, ha chiarito che i Consigli degli Ordini territoriali possono, in ogni caso, continuare a liquidare le parcelle che si riferiscono ad incarichi conclusi ed assunti dai professionisti prima dell'entrata in vigore del decreto "liberalizzazioni" (D.L. 24 gennaio 2012 n.1) e per i quali non sia stato previamente concordato con il cliente.

Adeguamento compensi curatori fallimentari

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo, il decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo.

Mozione unitaria della Categoria sulla riforma delle professioni

I dottori commercialisti e gli esperti contabili italiani, riuniti nell'assemblea straordinaria dei presidenti dei 143 ordini locali, hanno approvato all'unanimità una mozione nella quale viene chiesto di:

- dar corso alla riforma degli ordinamenti professionali sulla base dei principi negoziati con il precedente esecutivo dal CUP;
- confermare la possibilità per i professionisti di svolgere l'attività in forma societaria, ma il modello sia davvero quello di una società tra professionisti e quindi non una società in cui il peso dei professionisti possa essere assurdamente subalterno a quello di soci non professionisti nella partecipazione al capitale e nella presenza negli organi di governo societario;
- modificare la disciplina del collegio sindacale e dei controlli di legalità sull'amministrazione delle spa e delle srl.

Raccomandano infine:

- l'equilibrio nelle scelte di risanamento del bilancio pubblico, oggi troppo sbilanciate sul lato dell'aumento delle entrate;
- l'equilibrio tra determinazione nella lotta all'evasione fiscale nel settore privato e determinazione nella lotta alla corruzione e agli sprechi nel settore pubblico;
- l'equilibrio tra proattività nel liberalizzare l'economia del Paese e proattività nel liberare il Paese da uno Stato elefantiaco nel numero dei livelli di rappresentanza, nel numero di rappresentanti e nella numerosità di articolazioni delle pubbliche amministrazioni e del parastato.

il dottore commercialista PROFESSIONE E CULTURA

Bimestrale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Direttore
Gaetano Ambrogio

Direttore Responsabile
Massimo Conigliaro

Editore
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Consiglio dell'Ordine di Siracusa

Presidente
Gaetano Ambrogio

Vice Presidente
Alfio Pulvirenti

Segretario
Dino Faranda

Tesoriere
Antonino Trommino

Consiglieri
Rosario Bongiovanni
Giuseppe Cirasa
Massimo Conigliaro
Salvatore De Benedictis
Salvatore Geraci
Salvatore Spadaro
Roberto Zappalà

Redazione e Amministrazione
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa
Viale S. Panagia, 141/E - 96100 SIRACUSA
Tel. 0931 64354 - Fax 0931 1846404
www.odcecsiracusa.it
mail: segreteria@odcecsiracusa.it

Composizione e Stampa
Marchese Arti Grafiche - Via Maestranza, 50
Tel. 0931. 61603 - 96100 SIRACUSA
Reg. Trib. di Siracusa n. 2/97 del 12/2/1997
Riproduzione Riservata - Diffusione gratuita

Gli articoli esprimono esclusivamente il pensiero personale degli autori e non impegnano in alcun modo il giornale
Numero chiuso in tipografia il 23/04/2012
Tiratura: 1200 copie

Responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi dagli amministratori

di Giuseppe Garro

Il Decreto legislativo dell' 8/06/2001 ha introdotto il concetto di Responsabilità Amministrativa delle Imprese per reati commessi da Amministratori, Manager o dipendenti, collegando ad esse pesanti sanzioni pecuniarie o interdittive. Tale disposizione prevede infatti l'attribuzione di alcuni tipi di reati non più solo alle persone fisiche che hanno commesso l'illecito, ma anche e soprattutto alle persone giuridiche quali ad esempio le società per cui lavorano.

I destinatari di tale Decreto sono gli Enti dotati e non di personalità giuridica quali, ad esempio, Spa, Srl, Sapa, Snc, Sas, associazioni, cooperative, fondazioni, enti economici sia privati che pubblici e più in generale tutte le imprese organizzate in forma societaria e da ultimo tramite un'applicazione estensiva sovvertendo un orientamento precedente la Cassazione ha affermato che anche le imprese individuali possono essere colpite.

I principali reati previsti da tale decreto sono quelli verso le Pubbliche Amministrazioni (quali truffa, concussione, corruzione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, ecc) e la maggior parte dei reati societari (falso in bilancio, false comunicazioni sociali, aggio, ecc). Vi sono inoltre reati legati ad eversione e terrorismo, delitti contro la persona, falsificazione di monete e reati transnazionali e recentemente i delitti contro la personalità individuale, violazioni in materia di diritto d'autore, il riciclaggio, estensione dei reati societari e finanziari. Da ultimo si osservi che è previsto anche il possibile inserimento, direi ormai prossimo, di reati in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro e sfruttamento della manodopera.

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono molto severe e si suddividono in: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto contrarre con la P.A., esclusione/finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi), confisca, pubblicazione della sentenza. Da evidenziare che quella pecuniaria e la confisca sono obbligatorie, cioè vengono sempre comminate in caso di condanna. Le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza, vengono disposte dal giudice nei casi previsti dal decreto. Le sanzioni interdittive possono essere applicate nei confronti delle imprese, già nella fase d'indagine, come misura cautelare. Nel Decreto in esame vengono graduati i percorsi da seguire circa il comportamento a cui devono attenersi gli Enti al fine di evitare gravi conseguenze. Ad esempio l'impresa può essere esentata dalla responsabilità (art. 6 del D.Lgs. 231/01) se fornisce la prova di aver efficacemente adottato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, di vigilare sull'osservanza di tali modelli e che il reato è stato attuato da un soggetto che abbia eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e controllo.

Inoltre, da una lettura combinata di quanto previsto dall'art. 2392 del Codice Civile che tratta la responsabilità degli amministratori e dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01, è possibile affermare che gli amministratori potranno evitare la responsabilità civile per i danni causati alla società e quella penale per omesso impedimento dei reati, solo adottando ed efficacemente attuando i modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.Lgs. 231/01. Infatti allo

stato attuale i Tribunali (in particolare il foro di Milano) investiti della questione, tramite l'applicazione pratica, stanno soppesando la portata delle sanzioni interdittive, sulle forme di responsabilità attribuibili ai Manager, sulle caratteristiche dei modelli organizzativi di cui si dirà avanti, ovvero valutando la loro corretta adozione con la finalità di conferire un buona soglia di sicurezza nel caso di contestazione. In sintesi l'efficacia del modello adottato se ben congegnato e seriamente monitorato dall'ente avrà maggiore possibilità di risultare efficace davanti all'autorità giudiziaria che avrà il compito di dimostrarne l'inefficacia.

Un altro esempio emblematico è rappresentato dal nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs 163/2006 art. 38 lettera m, prevede l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ovvero di subappalti, con conseguente divieto di stipulare i relativi contratti, di tutti i soggetti nei cui confronti è stata applicata la sanzione di cui all'art. 9 comma 2 lettera c, del D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. In considerazione di quanto esposto risulta fondamentale l'adozione di un modello di organizzazione e gestione non solo per le imprese che hanno rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (partecipazione a gare, contributi pubblici, ecc) ma anche per tutte quelle che rischiano di incorrere in illeciti societari.

Dunque, i vantaggi che derivano dall'introduzione di un modello di organizzazione e gestione, possono essere molteplici quali ad esempio: evitare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie o interdittive, ridurre il rischio di illeciti, ridurre la possibilità di esclusione da appalti e subappalti pubblici, tutelare l'investimento dei soci e degli azionisti in relazione al danno economico dovuto all'attuazione dei reati di cui sopra, tutelare l'immagine dell'azienda, aumentare il vantaggio competitivo dell'azienda basando la policy su principi di integrità etica.

Il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/01 deve: consentire di individuare le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati, prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi reati, prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate. Si osserva che in questi ultimi anni il Tribunale di Milano in presenza di modelli organizzativi efficaci ha escluso la responsabilità e l'imputabilità dei responsabili dell'impresa proprio per l'adozione dei suddetti. A tal guisa il Ministero della Giustizia è in procinto di presentare un disegno di legge di modifica del decreto in essere, tendente al rafforzamento dei modelli organizzativi, che le imprese sono tenute ad adottare attraverso un meccanismo di certificazione con adattamenti specifici, per la prima volta, a specificità di gruppi, rapporti tra capogruppo e controllata e dovrebbe altresì prevedere norme agevolate per la costituzione di organismi di vigilanza all'interno delle piccole imprese. Concludendo, oggi si assiste, ad una maggiore attenzione, sensibilità e controllo circa il rispetto della legalità, tale approccio non solo viene diretto ai maggiori portatori di interessi economici e sociali, ma si estende anche agli enti di modesta dimensione. Nel caso delle imprese localizzate al Sud Italia l'interesse per questa problematica è ancora flebile e necessita di un processo di maturazione che si auspica per il futuro prossimo avvenga, con la comprensione seppur adattata alla realtà socio-aziendale, di doversi necessariamente munire di un efficace modello organizzativo per prevenire spiacevoli e dolorose sorprese.

Crisi, banche, credito cooperativo e territorio

di Matteo Amato
Direttore Banca di Siracusa - BCC

La crisi, iniziata nel 2008 negli Stati Uniti come crisi finanziaria, poi mutata in crisi dell'economia reale, è divenuta, nel corso del 2010 e soprattutto del 2011, crisi del debito pubblico, con impatti pesanti anche per il nostro Paese.

Nel corso del 2011 le tensioni sul mercato dei titoli di Stato hanno inciso negativamente sulla capacità di raccolta delle banche e le difficoltà si sono ovviamente ripercosse sulle condizioni di offerta di credito all'economia che hanno risentito negativamente anche del deterioramento della qualità del credito.

La flessione dei depositi è stata particolarmente accentuata per le banche di grandi dimensioni, a fronte di una modesta espansione registrata per le altre banche.

In questo contesto, caratterizzato da forti tensioni sui mercati finanziari e da crescenti difficoltà di raccolta, la legge 214/2011 ("legge SalvaItalia") ha introdotto alcune misure per la stabilità del sistema creditizio italiano. Il decreto prevede, infatti, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze possa concedere, fino al 30 giugno 2012, la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane di nuova emissione; l'obiettivo del provvedimento è di contenere le difficoltà di raccolta delle banche e sostenere, così, la loro stabilità e capacità di finanziamento dell'economia.

Complice la crisi economica, nel corso del 2011

la dinamica del credito bancario è stata significativamente inferiore rispetto all'andamento dell'anno precedente. La variazione annua degli impieghi lordi a clientela si è attestata a dicembre 2011 al +1,5 per cento con un elevato differenziale di crescita dei prestiti concessi dalle diverse categorie di banche.

In particolare, il credito erogato dai primi cinque gruppi bancari italiani al totale dell'economia ha fatto registrare una sostanziale stazionarietà, a fronte di una crescita significativa dei finanziamenti erogati dalle banche di minori dimensioni – quali le BCC - e dalle filiali di banche estere.

Sono stati erogati alle imprese in prevalenza prestiti a breve termine; su tali andamenti hanno influito sia fattori di domanda – minore capacità di autofinanziamento, sfavorevoli prospettive di crescita degli investimenti fissi – sia fattori di offerta e si è osservato un significativo aumento del grado di utilizzo delle linee di credito, verosimilmente connesso con le tensioni dal lato della liquidità.

Le indagini qualitative periodicamente effettuate presso le banche e le imprese da centri di ricerca e istituzioni segnalano crescenti difficoltà di accesso al credito: sia l'indagine mensile dell'Istat sia quella trimestrale condotta in dicembre dalla Banca d'Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore indicano un forte aumento della quota di imprese che segnala un peggioramento delle condizioni di accesso al credito. Secondo l'indagine trimestrale, tale quota ha raggiunto il 49,7 per cento in dicembre, dal 28,6 in settembre; un valore superiore a quello registrato alla fine del 2008 nella fase più acuta della crisi finanziaria. Le condizioni del credito potrebbero tuttavia, in prospettiva, risentire

favorevolmente del sostegno alla liquidità fornito dalle nuove operazioni dell'Eurosistema.

Nel corso del 2011 il costo medio dei nuovi finanziamenti alle imprese è salito di 1,4 punti percentuali, mentre il costo medio dei nuovi finanziamenti alle famiglie è cresciuto di 1 punto percentuale. Gli aumenti sono stati più marcati di quelli osservati nello stesso periodo nel complesso dell'area euro e sono in larga parte correlati all'andamento dei rendimenti sui titoli di stato italiani.

Con riferimento alla qualità del credito erogato, si è verificato nel corso dell'anno un progressivo peggioramento più accentuato per le imprese nel Centro – Nord Italia ed in generale per le famiglie. L'evoluzione della qualità del credito presenta, inoltre, significativi rischi di ulteriore peggioramento, legati alla contrazione dell'attività economica ed all'aumento dei tassi di interesse.

Nell'ultimo scorcio dell'anno la dinamica dell'ingresso a sofferenza è aumentata significativamente, raggiungendo livelli sensibilmente superiori a quelli registrati nello stesso periodo del 2010. L'incremento ha riguardato sia le famiglie sia le imprese.

Le BCC-CR, proprio nella crisi, hanno riaffermato il proprio modello "differente" di fare banca, mantenendo un profilo coerente con la connotazione di banche vicine alle esigenze delle famiglie e delle imprese. Anche nel corso del 2011 hanno continuato ad erogare il credito laddove le altre banche lo restringevano ed hanno proseguito, pur nella difficoltà del momento, a promuovere una serie di iniziative a favore dell'economia del territorio, per venire incontro ai loro soci e clienti.

Il sistema del Credito Cooperativo è tra le realtà bancarie dotate di una più capillare presenza territoriale nell'ambito dell'industria bancaria italiana. Tale caratteristica è conforme al principio di vicin-

anza e prossimità che fa parte del modello di servizio alla clientela proprio di una banca cooperativa a radicamento locale. A dicembre 2011 si registrano 412 BCC (pari al 54,4 per cento del totale delle banche operanti in Italia), con 4.411 sportelli (pari al 13,1 per cento del sistema bancario). A settembre 2011, le BCC-CR rappresentavano ancora l'unica presenza bancaria in 554 comuni italiani, mentre in altri 546 comuni avevano un solo concorrente. Alla stessa data, le BCC operavano in 101 province. Il numero complessivo dei clienti delle BCC-CR superava a dicembre 2011 i 6 milioni.

Sul fronte della raccolta, nel corso dell'anno sono emerse – anche per la categoria delle Banche di Credito Cooperativo – le criticità comuni a tutto il sistema bancario.

La crescita complessiva degli impieghi a clientela delle BCC-CR è stata più sostenuta rispetto alla media dell'industria bancaria (3,2 per cento rispetto, come detto, all'1,5 per cento del totale delle banche) ed ha anche mostrato un andamento di crescita temporale più stabile e sempre positivo in tutti i trimestri.

Giungiamo ora ad esaminare – più nel dettaglio – la dinamica dei dati aggregati di raccolta, impieghi e sofferenze nei comuni di riferimento della Banca di Siracusa: Avola, Canicattini Bagni, Floridia, Melilli, Noto, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Siracusa e Solarino. In questi Comuni – che rappresentano uno spaccato significativo della realtà provinciale – i fenomeni sopra descritti trovano ampia conferma a riprova che anche il nostro territorio è soggetto alle dinamiche comuni all'intero Paese. Dall'analisi infatti si evidenzia come già tra il 2009 ed il 2010 si realizzi una flessione dei depositi totali (fonte Bankitalia, stime PROMETEIA) e le stime ipotizzano che si dovrebbero recuperare i valori del 2009 solo nel 2013.

credito bancario

	Raccolta diretta: - Valori in migliaia di Euro			Totale raccolta diretta		
	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13
Avola	263.072	276.950	258.234	261.875	269.263	278.892
Canicattini Bagni	68.797	72.685	67.600	68.473	70.639	73.501
Floridia	156.235	165.122	153.984	156.197	160.875	166.794
Melilli	105.988	112.288	104.969	106.812	110.560	114.818
Noto	199.485	210.104	195.757	198.457	204.176	211.613
Palazzolo Acreide	92.813	97.904	91.057	92.219	95.024	98.765
Priolo Gargallo	104.278	110.400	103.171	104.974	108.677	112.893
Siracusa	1.394.176	1.462.981	1.366.149	1.388.250	1.431.253	1.480.432
Solarino	67.002	70.932	66.154	67.202	69.560	72.393
MEDIA DEI COMUNI SELEZIONATI	272.427	286.596	267.453	271.606	280.003	290.011

La dinamica degli impieghi evidenzia che il trend di crescita nel 2011 subisce una battuta d'arresto – attribuibile principalmente al capoluogo – e la crescita previsionale diviene modesta fino al 2013

	Impieghi: Valori in migliaia di Euro			Totale impieghi		
	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13
Avola	216.951	240.128	242.181	249.918	256.273	262.753
Canicattini Bagni	41.036	43.952	44.564	45.009	45.201	46.325
Floridia	164.251	175.137	170.593	170.137	168.727	173.011
Melilli	102.950	112.631	125.534	130.565	135.222	138.639
Noto	171.531	185.754	191.178	193.919	195.395	200.368
Palazzolo Acreide	78.552	85.109	84.906	85.671	85.804	87.953
Priolo Gargallo	165.029	180.431	179.681	181.734	182.353	187.080
Siracusa	2.431.118	2.736.231	2.554.920	2.608.816	2.652.240	2.717.883
Solarino	47.283	50.814	51.595	52.087	52.262	53.579
MEDIA DEI COMUNI SELEZIONATI	379.856	423.354	405.017	413.095	419.275	429.732

Dalle analisi ulteriori si evidenzia una sostanziale tenuta del credito alle famiglie consumatrici e produttrici a discapito del credito alle imprese che invece subisce delle riduzioni talvolta evidenti

Una speciale considerazione merita la dinamica della rischiosità del credito che mostra evidenti segnali di deterioramento prospettico con importanti tassi di crescita attesi delle sofferenze. Le previsioni si attestano per il 2013 su un rapporto medio di sistema - nei Comuni presi ad esame - che supera il 10% sugli impieghi lordi. Per dare un segnale della evidenza del deterioramento si paragona il dato con quello del 2008 inferiore al 4%.

Analisi di rischiosità

Data ultima di elaborazione: 30/03/2012 - 13.05

Incidenza delle sofferenze sugli impieghi lordi - Valori in migliaia di €, incidenza in %						
	Sofferenze/ Impieghi lordi (%)					
	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13
COMUNI SELEZIONATI	3,73%	4,51%	6,38%	8,57%	9,47%	10,16%
Avola	3,73%	4,51%	6,38%	8,57%	9,47%	10,16%
Canicattini Bagni	3,73%	4,51%	6,37%	8,56%	9,46%	10,15%
Floridia	3,74%	4,51%	6,38%	8,58%	9,47%	10,16%
Melilli	3,73%	4,51%	6,37%	8,57%	9,47%	10,16%
Noto	3,73%	4,51%	6,38%	8,57%	9,47%	10,16%
Palazzo Acreide	3,73%	4,51%	6,37%	8,57%	9,46%	10,15%
Priolo Gargallo	3,73%	4,51%	6,38%	8,57%	9,47%	10,16%
Siracusa	3,73%	4,51%	6,38%	8,57%	9,47%	10,16%
Solarino	3,74%	4,51%	6,38%	8,58%	9,47%	10,17%
MEDIA DEI COMUNI SELEZIONATI	3,73%	4,51%	6,38%	8,57%	9,47%	10,16%
DATI DELLE PROVINCE						
	Sofferenze/ Impieghi lordi (%)					
	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13
Agrigento	5,78%	7,11%	7,97%	10,49%	11,45%	12,22%
Caltanissetta	6,63%	7,61%	8,02%	10,32%	11,20%	11,93%
Catania	3,67%	4,97%	6,23%	8,45%	9,33%	10,02%
Enna	5,15%	6,88%	8,47%	11,37%	12,50%	13,41%
Messina	4,40%	5,05%	5,64%	8,38%	9,15%	9,76%
Palermo	3,16%	3,81%	4,77%	7,82%	8,76%	9,49%
Ragusa	5,58%	6,29%	7,28%	9,62%	10,52%	11,24%
Siracusa	3,73%	4,51%	6,38%	8,57%	9,47%	10,16%
Trapani	5,68%	6,96%	9,27%	11,51%	12,73%	13,67%

Fonte: stima e previsioni Prometeia su dati Banca d'Italia

In uno scenario economico – quale quello attuale – di grande incertezza e con prospettive ancora scarsamente chiare – le Banche sono orientate a valutare con grande ponderazione e prudenza le scelte relative alle politiche di sviluppo futuro. Rimane grande l'attenzione al territorio ed alle espressioni della sua economia, ma la realizzazione degli interventi creditizi viene effettuata con grande attenzione ai potenziali rischi futuri.

Le novità in tema di riscossione, rateazioni e misure cautelari

di Massimo Conigliaro

Il crescente numero di richieste di rateazione da parte dei contribuenti ha indotto il legislatore ad intervenire più volte negli ultimi mesi, al fine di rendere sempre più appetibile tale strumento.

La crisi che sta interessando il sistema economico nazionale investe inevitabilmente anche un'ampia categoria di contribuenti che, incontrando sempre maggiori difficoltà nell'ottemperare con regolarità agli obblighi fiscali, finisce, di frequente, con l'essere destinataria di cartelle di pagamento cui segue uno stato di morosità.

Il 1° marzo 2012 Equitalia ha emanato la *Direttiva di gruppo n. 7, prot. n. 2012/2523* con la quale ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità per richiedere rateazioni e sui connessi obblighi documentali cui assolvere.

Il giorno dopo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (c.d. Decreto Semplificazioni) che all'art. 1 ha introdotto alcune significative modifiche in termini di rateizzazione dei debiti tributari, con la possibilità di richiedere rate crescenti e prevedendo circostanze meno penalizzanti per la decadenza dal beneficio concesso.

Altre novità sono state emanate in tema di riscossione. Vediamone di seguito gli aspetti principali.

La rateazione: evoluzione normativa e novità di periodo.

La rateazione, prevista dall'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è uno strumento che nel tempo ha assunto una rilevanza via via maggiore nel sistema di riscossione coattiva a mezzo ruolo.

Si tratta di una forma agevolata di pagamento da sempre fondata sulla sussistenza di una "temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica".

Fino al febbraio del 2008, la valutazione dell'esistenza della situazione di obiettiva difficoltà, che giustificava la concessione della dilazione, era rimessa alla libera discrezionalità di ciascun ente creditore, che poteva riconoscere un numero massimo di rate pari a 48, ad eccezione dei crediti iscritti a ruolo dall'INPS, per i quali potevano essere concesse fino ad un massimo di 60 rate.

Negli ultimi anni, grazie anche alle innovazioni compiute a livello normativo e dettate dalla necessità di favorire comunque il pagamento dei debiti iscritti a ruolo da parte di coloro che versano in situazioni di sempre più diffusa difficoltà economica, le richieste volte ad ottenere il beneficio della dilazione hanno subito un significativo incremento. In particolare, con la modifica dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, è stato operato un mutamento strutturale della rateazione per effetto, innanzitutto, della scelta di ricondurre direttamente agli agenti della riscossione la titolarità del potere di concedere un pagamento in forma dilazionata. In tal modo, il debitore ha la possibilità di rivolgersi ad un interlocutore unico rispetto alla diversità dei soggetti creditori, con cui, a seconda della natura dell'entrata iscritta a ruolo, nel previgente sistema normativo, avrebbe dovuto interagire.

Contestualmente, il legislatore ha deciso di incidere in maniera significativa anche sulla disciplina complessiva dell'istituto in esame, da un lato, incrementando il numero massimo di rate nelle quali può essere articolato il piano di ammortamento del debito (aumentate da 48 a 72) e, dall'altro, facendo venir meno l'inibizione, che sussisteva in precedenza, ad ottenere la rateazione dopo l'inizio dell'espropriazione.

Tali ultime modifiche hanno, evidentemente,

reso ancor più accessibile la fruizione di questa agevolazione da parte di una vasta platea di debitori, tenuto conto della circostanza che, anche in una fase avanzata del processo di recupero caratterizzata, quindi, da un'inevitabile invasività, è ora possibile ottenere una forma di pagamento più estesa temporalmente e, quindi, maggiormente corrispondente alle contingenti esigenze personali derivanti dalle criticità di natura economica.

Ancora in un'ottica di «favore» nei confronti del debitore è stato **eliminato l'obbligo**, prima esistente, di prestare **garanzia per ottenere la rateazione di importi superiori a 50.000 euro**, rimuovendo così una condizione onerosa che è sempre stata avvertita come un limite di accesso alla rateazione da parte dei soggetti interessati a fruirne.

La maggiore flessibilità apportata dalle modifiche normative sopra citate e l'ampio margine decisionale ora attribuito agli agenti della riscossione circa *l'an* ed il *quantum* della rateazione hanno, tuttavia, reso opportuno individuare dei criteri da adottare per la verifica della sussistenza o meno di uno stato di «temporanea obiettiva difficoltà», fissando dei parametri uniformi, allo scopo di indirizzare, in qualche modo, la discrezionalità di Equitalia e di scongiurare il rischio di trattamenti di carattere disomogeneo tra debitori che versano in analoghe situazioni di carenza di liquidità. Con quest'obiettivo, sono stati elaborati degli indici, differenziati anche in ragione della natura giuridica del soggetto (persona fisica ovvero società o ente) che chiede di beneficiare del pagamento dilazionato, il cui valore è rappresentativo del livello di criticità della situazione economica di tale soggetto.

Una recente modifica normativa aveva, poi, recepito nell'ambito della disciplina della rateazione le ulteriori sollecitazioni provenienti dal contesto sociale che, risentendo del perdurare della crisi economica, puntavano ad ottenere un ulteriore periodo di tolleranza in relazione ai casi in cui ridotte disponibilità finanziarie ostacolano il puntuale pagamento delle rate concesse.

Infatti, è stato stabilito che le dilazioni interessate dal mancato pagamento della prima rata o,

successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore compri un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

In virtù di tale nuova disposizione, ai debitori che, alla data 27 febbraio 2011 (data di entrata in vigore della norma), abbiano ottenuto un provvedimento di rateazione, è stata riconosciuta la possibilità di scongiurare il rischio della decadenza - che, invece, normalmente si determina per il mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate - dimostrando che la situazione di difficoltà, che ha costituito il presupposto per il riconoscimento della prima rateazione accordata, si sia temporaneamente aggravata.

L'attestazione dell'intervenuto peggioramento di una situazione già critica può essere fornita in maniera diversificata a seconda della tipologia di soggetto che presenta la relativa istanza, documentando, in alcuni casi, che sono variati gli indici di riferimento esistenti al momento della prima richiesta di dilazione, ed in altri, laddove non sia possibile fornire degli indici aggiornati, che si sono verificati eventi idonei a determinare il predetto peggioramento (quali, ad esempio, la perdita del lavoro, il decesso di un congiunto fonte di reddito per il nucleo familiare).

Da tale dimostrazione, la norma fa conseguire una proroga del piano di ammortamento residuo fino ad un massimo di 72 rate.

Adesso, con l'art. 1 del D.L.16/2012, comma 1, viene ad essere abrogato il comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In particolare il citato comma 7 stabiliva che - in caso di decadenza dalla rateazione, prevista per il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità - il debito residuo non può più essere oggetto di ulteriore rateazione. Con la soppressione del citato comma 7, qualora il contribuente decada dal beneficio derivante dalla rateazione, all'atto della ricezione della cartella di pagamento delle somme

iscritte a ruolo potrà richiedere all'agente della riscossione la dilazione prevista dall'art.19 del DPR 602 del 1973, favorendo quindi l'adesione spontanea anche nei casi di momentanea difficoltà.

La disposizione di cui al comma 2 modifica il sistema di rateazione prevedendo, innanzitutto, all'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973:

1. la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a **rata crescente** fin dalla prima richiesta di dilazione (possibilità oggi ammessa solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa);
2. che non vi sia **decadenza** dal beneficio per il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, ma solo in presenza di inadempimento al versamento di **due rate consecutive**;
3. che, fatte salve le ipoteche eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione, da tale momento è **inibita** la possibilità di adottare la **misura cautelare**.

Il comma 3 prevede che i piani di rateazioni a rata costante per le somme iscritte a ruolo, già concessi dagli agenti della riscossione, continuano ad esplicare effetti. Nessun danno deriva per i debitori, in quanto qualora gli stessi, per il peggioramento della loro situazione economica, non siano in grado di onorare il piano già in essere, potranno chiedere una rateazione in proroga anche a rata crescente.

Il comma 4 prevede che per i crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici dello Stato, i debitori che versino in situazioni di obiettiva difficoltà economica, possano chiedere a questi, ancorché intercorra contenzioso, ovvero già fruiscono di una rateizzazione, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.

Il comma 5 apporta una modifica all'articolo 38

del decreto legislativo n. 163 del 2006 al fine di evitare che il contribuente ammesso ad una rateizzazione del suo debito tributario venga dalla legge considerato un inadempiente e, pertanto, escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Adesso, pertanto, non si intenderanno scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente è in regola con i pagamenti.

INNALZAMENTO A 20.000 EURO DELLA SOGLIA DI DEBITO PER OTTENERE LA DILAZIONE A SEMPLICE ISTANZA MOTIVATA.

La Direttiva n. 7/2012 di Equitalia prevede *che per integrare i benefici che possono derivare da una maggiore semplificazione dell'istituto della rateazione viene elevata da 5.000 euro a 20.000 euro la soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere concessa a semplice istanza di parte.*

Si tratta di una semplificazione non banale per importi fino a 20.000 euro: le istanze di rateazione verranno quindi accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.

Alla luce di tale modifica, per importi fino a 20.000 euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili, fermo restando, in ogni caso, che l'importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari a 100 euro.

Viene inoltre elevata da 25.000 euro a 50.000 euro la soglia di debito da rateizzare in relazione al quale è fatto obbligo di corredare l'istanza con la comunicazione relativa alla determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa, sottoscritta dai professionisti abilitati.

La Direttiva n. 7/2012 precisa altresì che *le istanze di dilazione presentate dalle società e comunque dalle altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ven-*

gono esaminate valutando la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà mediante l'applicazione dei parametri costituiti dall'Indice di Liquidità e dall'Indice Alfa (al momento, per accedere alla rateazione è necessario che l'Indice di Liquidità sia inferiore ad 1 e l'Indice Alfa sia superiore a 3).

Tuttavia, nell'ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, si ritiene che l'indice Alfa non debba più essere considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili secondo il seguente prospetto:

Indice Alfa		N° massimo di rate
da	a	
0	2	18
2,1	4	36
4,1	6	48
6,1	8	60
8,1		72

Rimangono, invece, invariate le modalità di calcolo dell'Indice di Liquidità e la sua valenza quale soglia di accesso all'istituto della dilazione laddove tale valore sia inferiore ad 1.

È utile ricordare, infine, che quello della rateazione è diventato un diritto del contribuente che, in caso di rigetto dell'istanza può far valere le proprie ragioni innanzi al giudice tributaria proponendo ricorso giurisdizionale. Con ord. n. 20778 del 7 ottobre 2010 la Corte di Cassazione ha sancito, infatti, che il contribuente ha facoltà di ricorrere davanti al giudice tributario per opporsi al diniego da parte dell'Agente della riscossione sulla rateazione del pagamento del debito tributario iscritto a ruolo. Tale pronuncia è coerente con quanto già sancito dagli stessi giudici di legittimità con ord. n. 7612 del 30 marzo 2010 e con ord. n. 15647 del 1° luglio 2010, mentre è contraria a quanto sostenuto dall'agente della riscossione (Equitalia) nelle proprie Direttive.

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

Il D.L. 16/2012 modifica altresì lacune norme in tema di espropriazione immobiliare. In particolare l'art. 76, comma 1, del D.P.R.602/73 viene novellato, eliminando la previsione introdotta soltanto il 13 luglio 2011.

La norma precedente prevedeva che Il concessionario potesse procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede superava complessivamente:

- a) *ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;*
- b) *ottomila euro, negli altri casi.*

Adesso tale comma 1 è stato interamente sostituito e la nuova formulazione innalza a 20.000 euro la soglia per procedere all'espropriazione senza le ulteriori specifiche prima previste.

Viene altresì modificato l'art. 77 del D.P.R. 602/73 con l'inserimento del comma 1-bis che prevede la possibilità per l'agente della riscossione, al fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, di iscrivere la garanzia ipotecaria purché l'importo complessivo del credito per cui si procede sia superiore a 20.000 euro.

Da segnalare inoltre che a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. La disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Comunicazione di irregolarità: illegittima l'iscrizione a ruolo senza la prova della notifica

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo Sezione staccata di Siracusa sezione 16 riunita con l'intervento dei Signori:

SPADARO	Antonino	<i>Presidente</i>
FERLA	Girolamo	<i>Relatore</i>
RUSSO	Giuseppe	<i>Giudice</i>

ha emesso la sentenza n° 53/16/12 depositata il 21/02/2012 avverso la sentenza n° 294/01/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SIRACUSA.

L'avvocato, curatore fallimentare della ..., società fallita, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e la Serit Sicilia Spa, avverso cartella di pagamento 298 2001 00465759 19, notificata il 23.08.2001, relativa a ritenute alla fonte anno 1995, eccedendone la nullità per violazione dell'art. 3 della legge 241/90 (omessa motivazione), per violazione dell'art. 36 bis del DPR 600/73 (decadenza del termine biennale), per violazione dell'art. 2 del D. Lgs. 99/2000 (errato calcolo delle sanzioni), per violazione dell'art. 20 del D. Lgs. 472/97 (decadenza delle sanzioni).

Chiedeva venisse annullato l'atto impugnato con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio il Concessionario alla riscossione che contestava le eccezioni della ricorrente e chiedeva la reiezione del ricorso con vittoria di spese.

Non si costituiva l'ufficio impositore.

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa accoglieva il ricorso per carenza di motivazione e per la omissione della comunicazione dell'esito della dichiarazione.

La Serit Sicilia Spa presentava appello avverso la sentenza dei giudici di prime cure eccedendo solo la infondatezza della eccezione di mancata motivazione della cartella. Chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese.

L'Agenzia delle Entrate presentava controdeduzioni e appello incidentale sostenendo che la ricorrente aveva trattenuto e non versato le ritenute alla fonte, somme di esclusiva pertinenza dell'erario.

La società contribuente presentava controdeduzioni e devoluzione dei motivi. Faceva osservare che l'Agenzia delle Entrate, non costituita nel primo giudizio, non poteva proporre domande da ritenersi nuove e quindi inammissibili ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 546/92. Chiedeva il rigetto dell'appello e che venisse dichiarato inammissibile l'appello incidentale dell'ufficio impositore con vittorie di spese e onorari dei due gradi di giudizio.

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione staccata XVI di Siracusa, riunita il 24.01.2012, osserva: la sentenza dei giudici di prime cure è meritevole di essere confermata.

Il Concessionario con l'appello contesta unicamente la carenza di motivazione della cartella di pagamento impugnata e nulla eccepisce sugli

aitri motivi per i quali i primi giudici hanno dichiarato la nullità della cartella di pagamento e della iscrizione a ruolo, che pertanto sono divenuti definitivi.

Questa Commissione ritiene condivisibile la sentenza dei giudici di primo grado che hanno annullato la cartella per mancato invio della comunicazione di irregolarità ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 e dell'art. 54 bis del DPR 633/72 e dell'art. 2 del D.Lgs. 462/97, con violazione del contenuto del 5° comma dell'art. 6 della legge 212/2000.

Nel caso che ci occupa l'ufficio impositore non si è costituito nel giudizio di primo grado e quindi non ha fornito la prova documentale di aver ottemperato all'obbligo della comunicazione di irregolarità, né dell'invio dell'avviso bona-

rio.

L'importanza della comunicazione si evince anche dal fatto che appare verosimile che la curatela fallimentare non fosse a conoscenza del debito tributario vantato dall'ufficio, in quanto riferito a periodo antecedente il fallimento. A maggior ragione era quindi indispensabile, oltre che opportuno, che la curatela fosse messa nelle condizioni di comprendere le motivazioni della pretesa tributaria.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo conferma la sentenza impugnata e, in considerazione della peculiarità della controversia, compensa le spese di giudizio.



Motivazione della cartella di pagamento e avviso bonario: le condizioni di incertezza

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo Sezione staccata di Siracusa sezione 16 riunita con l'intervento dei Signori:

SPADARO	Antonino	<i>Presidente</i>
FERLA	Girolamo	<i>Relatore</i>
RUSSO	Giuseppe	<i>Giudice</i>

ha emesso la seguente

SENTENZA

n° 27/16/12 avverso la sentenza n° 173/02/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa

Svolgimento del processo

Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in segreteria in data 10.12.2003, l'Avv. ..., nella qualità di curatore della ... fallita, rappresentato e difeso dal dr. ..., adiva la Commissione tributaria provinciale di Siracusa contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Siracusa - e contro l'Agente della riscossione per la provincia di Siracusa "Serit Sicilia s.p.a.", per l'annullamento del ruolo e, per esso, della cartella di pagamento n. 29820030030030365270 di complessivi Euro 138.657,63, notificata in data 8.9.2003 al curatore del fallimento ed emessa a seguito dell'attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi di cui agli artt. 36-bis d.p.r. n. 600/73 e 54-bis d.p.r. n. 633/72, per il periodo d'imposta 1998.

In prime cure, la difesa della curatela, nel contestare la legittimità della cartella di pagamento, sollevava tre eccezioni, afferenti alla: 1) violazione

dell'art.3 della L. n. 241/90 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000 in relazione al difetto di motivazione dell'atto impugnato. Deduceva che la cartella di pagamento difettava dei requisiti minimi affinché la pretesa fatta valere nei confronti della curatela poteva ritenersi legittimamente avanzata; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis del d.p.r. n. 600/73. Sul punto la curatela deduceva che, nella previsione del citato art. 36-bis, l'A.F., procede entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo alla liquidazione delle imposte, per cui l'ente impositore, avendo provveduto ben oltre il superiore termine sarebbe decaduto dalla pretesa fiscale; 3) violazione e falsa applicazione dell'art.17 d.p.r. n. 602/73 e dell'art. 43 d.p.r. n. 600/73. Deduceva che l'iscrizione a ruolo sarebbe stata effettuata tardivamente e che l'onere della prova del rispetto dei termini di consegna dei ruoli era a carico dell'Ufficio.

Concludeva con la richiesta di annullamento dell'iscrizione a ruolo e, per essa, della cartella di pagamento impugnata.

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Siracusa -, costituitasi in giudizio, premesso che il carico tributario relativo al periodo d'imposta 1998, pari a complessivi Euro 138.654,53, era relativo ad omessi versamenti delle imposte dirette Irpeg, Irap, ritenute alla fonte Irpef e relative sanzioni amministrative ed interessi, controdeduceva alle eccezioni prospettate da controparte e concludeva con la richiesta di reiezione del ricorso con declaratoria di legittimità dell'iscrizione a ruolo.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si costituiva, per chiamata in causa, anche la SE.RI.T Sicilia s.p.a. che, in via preliminare, deduceva il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di ricorso avverso l'iscrizione a ruolo.

Nel merito, sosteneva la legittimità della procedura di riscossione dei tributi.

Concludeva coerentemente e con condanna della curatela alle spese processuali.

La Commissione tributaria provinciale di Siracusa, con la decisione rubricata al n. 173/02/2010, pronunciata in data 3.3.2010, accoglieva il ricorso, statuendo, per l'effetto, l'annullamento della cartella di pagamento impugnata e compensando le spese di giudizio tra le parti.

Avverso la superiore sentenza propone appello principale la Serit Sicilia s.p.a. che, in ordine all'asserito difetto di motivazione della cartella di pagamento, deduce che la stessa era stata redatta in conformità del modello ministeriale e conteneva l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

Chiede, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata con condanna della curatela alle spese di giudizio.

Propone appello anche l'Agenzia delle Entrate che denuncia falsa ed errata applicazione delle norme di legge richiamate in tema di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni dei redditi nonché vizio di ultra petizione nel quale sarebbe incorso il primo decidente, rilevando la violazione dell'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 in assenza di eccezione specifica al riguardo da parte della curatela.

Chiede l'accoglimento dell'appello principale proposto dall'Agente della riscossione e di quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate con la conseguente riforma della decisione opposta.

Con vittoria di spese e onorari di difesa.

Si costituisce la curatela intimata che, in via pregiudiziale, eccepisce l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate per tardività del deposito nella segreteria della C.T.R. adita.

Nel merito, insiste nei motivi di doglianza esaminati ed accolti dal primo decidente.

Chiede la reiezione dei ricorsi proposti dalla Serit Sicilia s.p.a. e dall'Agenzia delle Entrate con la conferma della decisione di prime cure.

Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi della decisione

In riferimento al mezzo col quale l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis d.p.r. n. 600173, il Collegio ritiene che non sussiste decadenza della Amministrazione dal potere di rettifica automatizzata della dichiarazione. L'articolo 36-bis del decreto citato, risultante a seguito delle modifiche nonnative apportate dall'art. 13 del lgs. n. 241/97, prevede che la liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni dei redditi, sia effettuata entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo". Orbene, poiché la nuova disposizione dell'art. 36-bis è entrata in vigore dall'1 gennaio 1999, il legislatore ha voluto evitare ulteriori contrasti in merito all'applicazione del precedente testo normativo, fornendone un'interpretazione autentica, in base alla quale al termine indicato in detta disposizione va attribuita natura ordinatoria ed esso "non è stabilito a pena di decadenza" (Cass. SS. UU. sen. 12.11.2004, n. 21498). La norma contenuta nell'art. 28 della legge n. 449/97 non ha carattere innovativo, atteso il significato e le conseguenze della norma di cui vuole chiarire la portata; mentre, l'efficacia retroattiva della norma trova giustificazione, sotto l'aspet-

to della ragionevolezza, nella "esistenza di un obiettivo dubbio ermeneutico sulla natura del termine previsto dal citato articolo 36-bis" (Corte Cost. Sen. 7/11 giugno 1999, n. 229).

L'eccezione dell'ufficio è fondata e va accolta.

Va del pari, accolto il mezzo col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.p.r. n. 602/73. Osserva il Collegio che l'art. 17 del d.p.r. n. 602/1973, *ratione temporis*, prevede esclusivamente il termine entro il quale l'ufficio deve procedere ad effettuare l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dai debitori e non anche quello della notificazione della cartella di pagamento a cura dell'Agente della riscossione. Peraltro, nel testo dell'art. 25 del d.p.r. n. 602/73, in vigore dal 9.6.2001 al 31.12.2004, applicabile alla fattispecie controversa, non v'è traccia alcuna del termine per la notificazione della cartella di pagamento per cui, al fine di stabilire la legittimità del ruolo, occorre verificare, preliminarmente, se l'ufficio non sia incorso nella decadenza per l'attività di formazione ed esecutività del ruolo.

Nel caso di specie, è acclarata la tempestività del suddetto procedimento, avvenuto, nella previsione del citato art. 17, co I, letto a), entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (29.12.2001). Anche questo mezzo è fondato e va accolto.

In ordine all'eccepita carenza di motivazione della cartella di pagamento impugnata, doglianza questa sostenuta dalla curatela e accolta dal primo decidente, la Serit Sicilia s.p.a. propone regolare impugnazione. Sul punto, il Collegio osserva che la cartella di pagamento di cui si controverte è conforme al modello ministeriale approvato dal d.m. 28.6.1999, riproducendo con estrema chiarezza tutti gli elementi necessari al fine dell'individuazione dell'an e del quantum debeatur e contiene, inoltre, l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo

entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procede ad esecuzione forzata (pag. 1 della cartella di pagamento). Anche questo mezzo è fondato e va accolto.

Infine, sul mezzo col quale l'Agenzia delle Entrate censura la statuizione del primo decidente che ha rilevato la violazione dell'art. 6, co 5°, L. 27.7.2000, n. 212, in assenza di censura della parte, il Collegio ritiene che i giudici a quibus hanno evidentemente pronunciato *ultra petita* per cui la statuizione sul punto va annullata, non essendo rilevabile ex officio. Peraltro, nella fattispecie in causa non ricorreva "l'incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione" per cui l'ufficio impositore non era obbligato a comunicare alla parte l'esito della liquidazione della dichiarazione, trattandosi di dati dichiarati dalla stessa ricorrente a cui non aveva fatto seguito il versamento.

Per il dedotto, il Collegio accoglie sia l'appello principale della Serit Sicilia s.p.a. sia quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate.

Assorbite dalla superiore statuizione le altre eccezioni e difese prospettate dalle parti.

Le spese seguono la soccombenza per cui il Collegio condanna la curatela del fallimento ... alle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.475,00, di cui Euro 3.100,00 per onorari di difesa ed Euro 1.375,00 per spese oltre accessori di legge.

P.Q.M.

In riforma della decisione impugnata, accoglie sia l'appello principale della Serit Sicilia s.p.a. sia quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Siracusa -. Condanna la curatela del fallimento ... alle spese di giudizio che liquida come in motivazione.

Così deciso in Siracusa, nella Camera di consiglio della XVI Sezione, il 18 ottobre 2011.

Le agevolazioni alle Pmi turistiche appartenenti al sistema della rete ecologica siciliana (Res)

di Salvatore Amore

La Regione Siciliana ha emanato (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 12 del 23 marzo 2012) il bando pubblico per l'attuazione della Linea d'intervento 3.2.2.4 del PO FESR 2007-2013. Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto alle PMI TURISTICHE appartenenti al sistema della Rete Ecologica Siciliana. In Sicilia la "Rete Ecologica Siciliana" si compone di 232 siti, tra cui anche numerosi comuni del territorio della Provincia di Siracusa.

BENEFICIARI

Destinatari degli interventi sono le piccole e medie imprese del settore della fruizione turistica e turistico—alberghiera, che operano nei comuni facenti parte della Rete ecologica siciliana.

Al fine di rafforzare i centri minori sono ritenuti prioritari gli interventi nei comuni inferiori a 5 mila abitanti e quelli nelle isole minori. Saranno finanziate anche le ATS pubblico-private che operano nei comuni della Rete Ecologica Siciliana.

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AGEVOLABILI

Saranno finanziati interventi in favore di:

1. ricettività alberghiera ed extralberghiera,
2. attività di ristorazione tradizionale e tipica
3. attività volte alla promozione, valorizzazione e fruizione turistico-ambientale, quali:

- servizi per l'organizzazione della fruizione delle aree: offerta di percorsi turistici e conoscitivi e/o di pacchetti integrati per la valorizzazione e fruizione della RES;

- servizi per l'organizzazione dell'offerta di ricettività diffusa quali ad esempio reti di bed & breakfast, paesi hotel;
- servizi per lo sviluppo dell'offerta di pacchetti turistici, informazioni e prenotazioni nel territorio della RES anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche coerenti con quelle previste per lo sviluppo della società dell'informazione.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il contributo massimo concesso è pari al 70% dell'intero investimento e comunque non superiore a _ 200.000,00. Il Bando ha una dotazione complessiva di 27 milioni di euro.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:

- ✓ progettazione e direzione lavori;
- ✓ opere murarie e assimilate;
- ✓ infrastrutture specifiche aziendali;
- ✓ macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- ✓ programmi ed ausili informatici;
- ✓ prodotti informativi inerenti percorsi turistici e conoscitivi e/o pacchetti integrati per la valorizzazione e fruizione della "Rete Ecologica Siciliana".

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di agevolazioni deve essere redatta compilando l'apposita Modulistica da far pervenire a: Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 4 "Protezione Patrimonio Naturale" Via Ugo La Malfa, 169 – 90146 Palermo - entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul GURS.

PIERGIORGIO VALENTE

Manuale del transfer pricing

2ª edizione, Ipsoa, pp. 3400, € 145,00.

Il “Manuale del Transfer Pricing” offre un quadro analitico e circostanziato della disciplina sui prezzi di trasferimento, nonché tutte le informazioni necessarie a far fronte ai problemi operativi connessi all’applicazione di tale disciplina. In quest’ottica, il volume si rivolge sia a coloro che affrontano la materia per finalità accademiche e didattiche, sia a quanti sono orientati al problem solving in un contesto tecnico-professionale.

Questa seconda edizione si caratterizza per gli approfondimenti riservati ad alcune tematiche specifiche, la cui trattazione si presenta, rispetto alla prima edizione, quanto mai completa. Vengono affrontati in maniera approfondita aspetti quali gli oneri di documentazione sul transfer pricing secondo l’ordinamento italiano, le proposte di disciplina del transfer pricing nei Paesi in via di sviluppo, le procedure comunitarie e internazionali per la risoluzione dei conflitti, le modalità di determinazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione, la base imponibile consolidata comunitaria, i finanziamenti infragruppo, i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento, i beni immateriali, i servizi infragruppo, l’analisi funzionale e l’analisi di comparabilità.

Il volume, che conta ben n. 3400 pagine circa, è suddiviso in cinque distinte sezioni:

Parte I

“Disposizioni” (13 capitoli) in cui, dopo un excursus sull’evoluzione della disciplina dei prezzi di trasferimento, si esaminano legislazione, giurisprudenza e prassi che regolano la materia (disciplina OCSE, normativa comunitaria ed internazionale, normativa interna, regolamentazione statunitense e di altri ordinamenti);

Parte II

“Problematiche” (33 capitoli), in cui si analizzano

questioni e fattispecie di particolare rilevanza (transfer pricing interno, onere della prova, attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, imprese associate e trattamento degli utili secondo l’OCSE, risoluzione dei conflitti, scambio di informazioni, programma Fiscalis e FISCUS, firma digitale e fatturazione elettronica, valore doganale, rapporto con la disciplina IVA, principi contabili internazionali, trattamento dei dati aziendali, transazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, stabile organizzazione, residenza ed esteroinvestizione, finanziamenti infragruppo, base imponibile comunitaria consolidata, aspetti penal-tributari);

Parte III

“Tecnica” (13 capitoli), in cui si affronta il tema del transfer pricing con riguardo a ciascuno dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento applicabili e ai diversi ambiti di applicazione (beni materiali, beni immateriali, servizi infragruppo, lavori su commessa, commercio elettronico, transfer pricing interno e suo impatto sulle imprese incluse nel consolidato fiscale, contrattualistica intercompany);

Parte IV

“Metodologia” (12 capitoli), in cui si analizzano gli aspetti applicativo-metodologici del transfer pricing (value chain, struttura giuridica e modello organizzativo del gruppo, modelli di rilevazione e analisi funzionale, risk management, scelta del best method, analisi di comparabilità, comparables e indici di bilancio);

Parte V

“Policy ed esemplificazioni” (7 capitoli), dove vengono trattati i profili operativi e pratici del transfer pricing con riguardo alla predisposizione della documentazione secondo il Codice di condotta comunitario e il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010, del benchmark study e della policy di gestione delle partecipate estere.

Arte e dintorni

di Giovanni Stella

Se ben ricordo fu Gesualdo Bufalino, maestro assoluto di arte letteraria, a scrivere che la letteratura è una sommatoria di plagi e gli scrittori si trasmettono messaggi l'un l'altro come le tegole si fanno scorrere l'acqua sopra.

A me, assai più modestamente, ritorna l'idea dei vasi comunicanti.

Come che sia è l'Arte, in tutte le sue manifestazioni – pittura, scultura, musica, letteratura ... - a dominare il cuore dell'uomo, perciò a regalargli emozioni forti e a far da cinghia di trasmissione fra le generazioni.

Non appartengo alla schiera fortunata degli artisti e non ho quelle cognizioni tecniche per essere un critico di una o più discipline artistiche.

Ho comunque un animo sensibile e un cuore tenero che tende ad essere di burro anziché di pietra.

È uno dei doni fattomi dai genitori, i veri miei maestri di vita che sopravvivono in me in costanza di ricordo, di esempio, di conforto. Punto ineludibile di riferimento.

Ho avuto, e ancora di quando in quando si manifesta, il vezzo, che è vizio (benedetto, maledetto: chi può saperlo?), di scrivere pagine di prosa e talora anche versi. Questi di getto, ispirati (mai costruiti) e trascritti così come germinati dal cuore, senza il filtro della mente. Per lavare l'animo e anche per appagare un malcelato desiderio di maggior durata, facendone dono agli amici, affinché siano essi, veri destinatari del messaggio, i lettori della pochezza dei miei scritti da consegnare alle fiamme della purgazione, prima che il tempo, inesorabile, tutto cancelli, anche la memoria di chi ricorda e di che è ricordato, anch'essi di breve durata.

Gli è che quando mi accade di buttar giù qualche verso avverto una strana sensazione. Una perdita di contatto con la realtà, un levitare, come essere in trance.

E quei momenti sono appaganti, identificativi di una diversa vita, un sognare e vedere insieme, il percepire una esistenza non reale, il fermarsi del tempo, la mancanza dello spazio.

Analogia sensazione mi coglie quando mi trovo al cospetto di un'opera d'arte. La lettura dei versi di Montale, l'ascolto di una sinfonia di Beethoven, la visione di un quadro di Picasso, una scultura di Michelangelo, il piacere di stare al centro della Cappella Sistina con lo sguardo alla volta.

Non una vera sindrome di Stendhal, sia chiaro, ma un coinvolgimento di emozioni che mi coglie fino a travolgermi.

So di non essere solo in questo stato emozionale e perciò di stare in buona compagnia, ma so che questo è il bello dell'arte.

Gli anni scorrono più veloci dell'acqua nel ruscello, e nella regola della natura, unica legge inflessibile, mutano tante cose.

Al piacere della bellezza goduta attraverso il fisico si sostituisce quella dello sguardo e della mente e ciò che è bello e si muove diventa fisso e si pietrifica nella memoria. E attraverso essa si ripete, si rinnova, dura assai più del momento effimero e sensoriale del contatto della pelle.

La pietra è dio e non sa di esserlo e il fatto di non saperlo la determina in quanto tale, scriveva bene Corrado Sofia.

Ecco quindi che la bellezza si sostituisce alla divinità.

Ho scritto versi come fatti d'aria e qualcuno li ama, ho letto da qualche parte. Qualcheduno ha mai amato i miei? Ma è pur necessario che siano amati ovvero non è meglio che siano soltanto stati scritti?

Due anni fa al M.o.M.A. di New York fra le tante opere d'arte moderna ivi custodite mi colpì partico-

larmente il noto ritratto di Marilyn Monroe realizzato da Andy Warhol. Avrà magari influito la collocazione in un pilastro al centro di un enorme spazio ed anche la notorietà che attirava molti visitatori.

Al fornitissimo negozio interno al museo acquisti, pagandola pochi dollari, una stampa di quell'opera per farne dono a Mario Zuppardo, il mio caro amico pittore (oltre che collega di professione).

Disattendendo il suggerimento di mia moglie Arcangela, consegnai a Mario la stampa nella busta dell'acquisto con lo scontrino datato, sapendo che il superfluo fa parte dell'essenziale.

La busta contenete lo scontrino difatti sta ancora appesa alla parete della sua fucina d'artista, ubicata a Noto, la città della malía, nella via Cavour, parallela al corso principale dove passeggiandovi nelle sere d'estate sembra di stare nel set di un cinema.

L'ora migliore per bussare alla porta in antico legno di Zuppardo è quella tarda della notte. M'è accaduto, insonne, alle ore tre o quattro, di averlo trovato con una canottiera inzuppata fradicia di sudore. Lì c'era il frutto di quella carica di tensione emotiva il cui esisto artistico era riversato sulla tavolozza portante un'opera appena ultimata piena di colori sgargianti e di ingegnosa creatività.

Uno stereo acceso con un CD di musica sinfonica – Zuppardo ha una competenza tale da riconoscere le differenze non soltanto fra una esibizione di Von Karajan, Furtwängler, Toscanini, Muti, Abbado, Maazel, ma addirittura fra una direzione o l'altra – gli è la sola, gradita compagnia. Sì, gli dà carica in quella anarchia equilibrata che è la sua fucina d'arte creativa: colori, pennelli, sedie, tavoli, quadri alle pareti, chiodi, chiavi, cianfrusaglie di ogni genere e specie.

Tutto comunque ha una sua logica e l'avventore, seppur provandoci, non riesce a individuare una sola cosa, anche minuscola, che possa essere tolta da quella piacevole gioia per gli occhi che lo fa sentire dapprima un intruso, ma poi un benvenuto in quel luogo che non tarda a catturarlo non meno di quanto già abbia fatto l'artista che vi dimora.

Zuppardo ha innata l'arte della pittura.

Ha esordito – sulle spalle ben cinque lustri – ,

con carboncini portanti volti e luoghi di Sicilia e con uno in particolare “Gli innamorati”, che in copia ha fatto il giro d'Italia, trovandosi ora allocato nelle pareti di studi e di case anche di personaggi illustri, e del quale ho scritto, essendo un lavoro che nella sua semplicità di pochi tratti ispirati di getto racchiude la vera essenza della vita.

Poi ha avuto, evolutivamente, altri periodi, dedicandosi ai colori e anche all'arte moderna, traendo spunto da tecniche, colori, soggetti di grandi artisti per farne una rivisitazione in chiave personale fino a creare un'opera nuova avente a fondamento una traccia altrui.

Questo quarto periodo forse – almeno a me così piace immaginare – è conseguenza di quella stampa di Andy Warhol fattagli dono da me due anni or sono.

Volto di donne, ragazze soprattutto – mia figlia Mariagrazia fra esse: graditissimo prezioso dono di nozze – con colori, sguardi, immagini, interpretazioni veramente unici, che forse il tecnico potrà spiegare, ma il lettore di quella policromia artistica, qual è chi scrive, ne subisce incantato il fascino.

E poi anche rielaborazioni policrome dei mosaici della Villa del Tellaro e dei Paladini di Francia in versione da affidare non alla scrittura, che pur merita e comunque non identificativa dell'opera, ma solo ai propri occhi e al governo della propria mente, mentre il cuore pulsa forte e il coinvolgimento emotivo sale velocemente fino a trovare salvezza nel distogliere lo sguardo dal quadro per portarlo in un altro, dove, puntualmente, ricomincia il rituale.

Pochi passi più avanti, nel settecentesco palazzo Astuto, un locale a pianoterra nel vasto cortile, adeguatamente restaurato come all'origine, contiene la mostra permanente dell'artista, dove, se non è al lavoro professionale, si può trovare Zuppardo, ma soprattutto si trovano alle pareti le sue più recenti opere, pronte a catturare l'avventore di turno.

Fu con lui che a Roma in piazza di Spagna visitammo la casa-museo di De Chirico.

Il terzo piano, enorme, contiene le sue opere collocate alle pareti. All'ingresso il televisore in bianco e nero che ad audio spento il Maestro vedeva seduto nella poltrona fumando il sigaro o la pipa.

Il quarto piano è dedicato alla stanza da letto della terza moglie, nata in Russia, mentre uno sgabuzzino, proprio le dimensioni di un loculo, porta il lettino dove lui si riposava, quasi a comunicare che il sonno in vita è l'anticipo di quello eterno e così va gestito.

Le scale conducono alla soffitta dove un lucernario dal tetto porta la luce alla fucina del Maestro, ancora intatta come lui l'ha lasciata: il camice grigio sulla sedia, i colori, la tavolozza, due grandi volumi di pittori celebri ...

Dopo andammo al Caffè Greco, locale di interesse storico, a pochi passi, in via Condotti e sedemmo al tavolo dove De Chirico tutte le mattine faceva colazione e dove al turista che gli si rivolse "saluti, Maestro ...", rispose "Ma io non la conosco e poi non le ho insegnato nulla".

De Chirico, come parecchi uomini famosi, era scorbutico, si sa.

Fabrizio De André evitò di incontrare, per non averne delusione, il Maestro al quale si era ispirato all'inizio della carriera, Georges Brassens, l'anarchico cantautore francese.

Anche a noi – Zuppardo e io appunto – accadde di incontrare nella sua casa di Comiso Gesualdo Bufalino il 12 agosto 1991. Ho scritto di quell'incontro. Leggere le sue opere era, è, un'altra cosa.

Per fortuna non sempre è così. Corrado Sofia, netino, aveva vissuto a Roma dove faceva il giornalista, lo scrittore, il regista. Aveva conosciuto tutta l'intelligentia letteraria del Novecento e ne era la memoria storica. Negli anni Trenta aveva girato

tanto: l'Africa, i Balcani, la Russia, la Cina ... Nella veneranda età era tornato a vivere a Noto nella collinetta di Serravento dove aveva una antica villetta circondata da un enorme parco pieno di piante e anche di alberi secolari. Un posto splendido.

Zuppardo ed io lo conoscevamo bene e ogni volta che andavamo a trovarlo era festa grande. Ci riceveva come persone di famiglia, figlioli direi. Era saggio, buono, umile, disponibile, come si conviene agli uomini veri.

Ogni tanto con l'auto ci inerpicavamo su per la strada e per la trazzera che conduceva a Serravento. Dopo un caloroso abbraccio, d'inverno sedevamo sulle poltrone davanti il camino acceso. Fernanda, la sua compagna inappuntabile, ci serviva i biscotti di mandorla nel vassoio d'argento e il caffè nelle tazzine di limoges. Nella stagione estiva sedevamo gustando il sorbetto d'anguria nel terrazzino su poltroncine in ferro battuto dipinte di bianco e adornate da cuscini azzurri. Da lì godevamo di un panorama unico, ma soprattutto della presenza di Sofia.

Corrado era un fiume in piena. Ci raccontava della sua vita, dei suoi incontri, dei suoi amici, di tutta la letteratura dell'epoca. Le nostre interruzioni gli servivano da stimolo ulteriore mentre s'aggiustava il foulard al collo. E parlavamo, parlavamo, parlavamo.

Andavamo carichi di stress, ma tornavamo rilassati, appagati. Era bello.

Così è l'Arte: si vendica della vita e sopravvive a se stessa.

COLLABORATE AL GIORNALE!

Notizie, articoli, sentenze di interesse generale
sono graditi e possono essere inviati a
segreteria@odcecsiracusa.it

SVEGLIA I TUOI RISPARMI.
È L'ORA DEL
CONTO DEPOSITO



**La banca che volevi
esiste già.**

Banca di Credito Cooperativo  **BCC**
CREDITO COOPERATIVO

BANCA di SIRACUSA

V.Le Teracati, 172 – Siracusa Tel. 0931. 41 51 13

www.bancadisiracusa.com

Il presente documento costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai FOGLI INFORMATIVI a disposizione presso la sede della Banca.